

Roma 18 marzo 2020

Cari colleghi,

Come tutti saprete è stato varato il Decreto 'Cura Italia' che avrà l'arduo compito di permettere all'Italia di non soccombere all'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19. Il decreto messo in campo d'urgenza ha lo scopo primario di sostenere famiglie, strutture ospedaliere e le piccole medie imprese duramente colpite anche a livello economico. Si tratta di una vera e propria manovra economica con risorse dirette per 25 miliardi e flussi indiretti per 350 miliardi di euro. Il Presidente Conte ha parlato di 'modello italiano' che ha lo scopo di dare sollievo al fronte sanitario ed economico 'messo in ginocchio' dal Coronavirus. Una boccata di ossigeno per i lavoratori, le famiglie e le piccole medie imprese, le più duramente colpite da questa emergenza.

Eccovi di seguito la sintesi dei provvedimenti, che ci interessano particolarmente, contenuti nel decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – Cura Italia - affinché vi sia possibile fornire il più possibile una corretta informazione all'utenza, è superfluo ribadire che diversi interventi saranno resi operativi solo a seguito di specifiche indicazioni dell'INPS

1. PROROGA DOMANDE NASpi E DIS -COLL

I termini di presentazione delle domande, per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro compresi tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono ampliati dagli attuali sessantotto giorni a centoventotto giorni.

2. PROROGA TERMINE DISOCCUPAZIONI AGRICOLE

Per le sole domande di competenza dell'anno 2019 il termine è posticipato al 1° giugno 2020.

3. CONGEDO E INDENNITA' PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

Per l'anno 2020, ai lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di figli con età non superiore a 12 anni, è concesso uno speciale congedo di durata non superiore a 15 giorni. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed è indennizzato al 50% della retribuzione nel caso di lavoratori dipendenti, per gli iscritti alla

gestione separata l'indennizzo è pari al 50% di 1/365 del reddito convenzionale individuato per la determinazione dell'indennità di maternità. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il diritto al congedo è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito. In alternativa al congedo, ai lavoratori rientranti nelle categorie evidenziate, è concessa la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di **servizi di baby-sitting** nel limite complessivo di 600 euro. **Per i dipendenti del settore pubblico** l'erogazione dell'indennità e le modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

4. PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104/92

Limitatamente ai mesi di marzo e aprile 2020 il numero di giorni di permesso retribuito ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 è incrementato di ulteriori dodici giorni.

5. INDENNITA' PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI

- Liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23 febbraio 2020
- Lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata;
- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Ago dell'INPS

se non titolari di pensione è riconosciuta, relativamente al mese di marzo, un'indennità pari a 600 euro.

6. INDENNITA' LAVORATORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Al lavoratori dipendenti stagionali del comparto del turismo e degli stabilimenti termali che hanno perso involontariamente il lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e non sono titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente è riconosciuta, relativamente al mese di marzo, un'indennità pari a 600 euro.

7. INDENNITA' LAVORATORI SETTORE AGRICOLO

Agli operai a tempo determinato (OTD), non titolari di pensione, che nell'anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo, è riconosciuta, relativamente al mese di marzo, un'indennità pari a 600 euro. Da non confondere con la disoccupazione agricola, stiamo parlando di due misure differenti.

8. PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA

I termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall'INPS e dall'INAIL, compresi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 sono sospesi.

9. INFORTUNIO SUL LAVORO

I casi di contagio da coronavirus in occasione di lavoro sono riconosciuti casi di infortunio sul lavoro ed il relativo indennizzo, previo invio di certificazione medica, viene riconosciuto anche nel periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.

La presente sintesi non vuole essere esaustiva dei vari dubbi interpretativi del decreto e sarà nostra premura aggiornarvi in modo costante sugli sviluppi normativi.